



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro Dott. Massimo Lisi, nella causa civile con R.G. **n. 1478/2022** promossa da
FUSARO Marcella, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Mignanelli

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Tiberi

resistente

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1/6/2022 ha emesso la seguente

ORDINANZA

- osservato che con recente sentenza n.36356 del 23.11.2021 la Cassazione ha evidenziato che *«La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito»*;



- rilevato che, in particolare, la Cassazione, nella richiamata sentenza, ha evidenziato come il vincolato numero dei posti disponibili nella procedura di mobilità ha l'effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito a chi agisce giudizialmente, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato cui esso fu infine destinato. È quindi inevitabile che, rispetto ai candidati assegnatari, la pretesa dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso a chi agisce non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa. Non solo: il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati ammessi per l'ambito di riferimento, che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali dovrà risultare comprovato, per l'accoglimento della domanda, titoli poziori a favore del candidato che agisce in giudizio tali da comportare l'attribuzione proprio al ricorrente del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato ad altro candidato. Ci si trova quindi di fronte – ha affermato ancora Cass. 23 novembre 2021 n.36356, richiamando anche Cass. 5 giugno 2008, n.14914, Cass. 9 novembre 2018, n.28766 e Cass. 17 gennaio 2017, n.988 - a rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo rispetto ai quali la realizzazione dell'utilità pretesa - assegnazione di sede - richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario e va dunque dato per acquisito il corrispondente e consequenziale principio per cui in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione



nei confronti di tutti i controinteressati, tale integrazione non essendo necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (*cfr. recentemente, a quest'ultimo proposito, Cass. 24 giugno 2020, n.12489, in cui - appunto - è stato ritenuto sufficiente il solo contraddittorio con la P.A., in ragione dell'impostazione in senso risarcitorio della domanda a fronte di un posto già conseguito per altra via*);

- osservato che, nel caso di specie, l'attrice – pur avendo chiesto in via cautelare soltanto di ordinare al Ministero convenuto di acquisire e di esaminare la sua domanda partecipazione alle operazioni di mobilità quale DSGA per l'a.s. 2022-2023 con la precedenza di cui all'art.17 della legge n.266/1999 e con il diritto di cui all'art.2 della legge n.86/2001 – ha implicitamente invocato anche l'attribuzione della sede spettante in base al rivendicato diritto di precedenza, come è reso palese dall'esame della domanda formulata in via subordinata, con la quale la ricorrente ha chiesto di disporre il comando o il distacco presso altra Amministrazione, per il caso di indisponibilità di sedi presso l'Amministrazione di appartenenza nei Comuni indicati in ricorso;

- rilevato che, in conseguenza, il necessario litisconsorzio deve ritenersi che non si sia realizzato, per cui l'esame della domanda giudiziale non può avere corso se non previa costituzione del contraddittorio mancato con tutti i candidati concorrenti alla procedura di mobilità cui l'attrice chiede di partecipare;

- ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

- ritenuto che la celerità propria del rito lavoro giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art.151 c.p.c.;

- considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione



P.Q.M.

dispone che la ricorrente proceda alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i candidati concorrenti alla procedura di mobilità per D.S.G.A. nella Provincia di Frosinone relativa all'a.s. 2022-2023, cui chiede di partecipare l'attrice, ai sensi dell'art.151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione, **entro 10 giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti che fissa per il 19.8.2022, ore 10.00;**

avverte le parti convenute che sono tenute a comparire personalmente all'udienza fissata e che hanno l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, a pena di decadenza, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Il Giudice
Dott. Massimo Lisi

